



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo – Nuova Serie – anno 14  
n° 10 - ottobre 2001 – L. 3.000

## IL PROCESSO DI PACE NORD-IRLANDESE

Il *Good Friday Agreement* rappresenta il momento conclusivo di un processo di dialogo politico tra le due comunità nord-irlandesi protrattosi dal giugno del 1996 sino all'aprile del 1998. Il tessuto sul quale detto processo viene ad innestarsi si compone di una realtà conflittuale complessa e sedimentata, caratterizzata dalla sostanziale intrattabilità di un gioco a somma zero; in questo contesto, per ciascuna delle parti in lotta, l'annientamento dell'avversario costituisce la *conditio sine qua non* per l'affermazione delle proprie istanze fondamentali, consistenti, per la maggioranza unionista e protestante, nella preservazione dell'Unione con la Gran Bretagna<sup>1</sup>, e, per la minoranza cattolico-nazionalista, nell'integrazione, o nello stabilimento di legami istituzionali, con la più vasta comunità d'appartenenza, ovvero lo Stato irlandese.

La questione nord-irlandese, dunque, origina da un conflitto di stampo etno-nazionale tale da porre in discussione la stessa identità dei soggetti coinvolti, fattore, questo, di per sé non negoziabile<sup>2</sup>. Stanti simili presupposti, lo scontro solleva, oggi, un fondamentale problema di

legittimità con riguardo allo status costituzionale della regione, che consiste nell'essere parte condizionale del Regno Unito con diritto di secessione da potersi esercitare laddove così desiderasse la maggior parte dei suoi abitanti<sup>3</sup>. La sfida posta dalla crisi, quindi, impone la creazione di un assetto costituzionale entro il quale ambedue le comunità possano sentirsi pienamente rappresentate, e l'istituzione di meccanismi finalizzati a garantire l'espressione della loro identità di base. Questo costituisce, infatti, il fulcro dei contemporanei tentativi negoziali.

I *multy-party talks*<sup>4</sup> hanno inizio nel giugno del 1996, a Stormont<sup>5</sup>. A partire da una situazione di rigida contrapposizione fra le parti, il concretizzarsi di un *ripe moment*<sup>6</sup>, quale punto di svolta nelle relazioni

<sup>3</sup> Cfr. A. Guelke, "International norms and divided societies", in H. Gigliomee e J. Gagliano (a cura di), *The elusive search for peace: South Africa, Israel and Northern Ireland*, pag. 9.

<sup>4</sup> L'espressione indica un processo negoziale basato sulla partecipazione di più formazioni partitiche.

<sup>5</sup> In questi primi stadi del processo negoziale la rappresentanza della comunità unionista era affidata alla partecipazione dell'Ulster Unionist Party (U.U.P.), di ispirazione moderata, del Democratic Ulster Party (D.U.P.) e dello United Kingdom Unionist Party (U.K.U.P.), fautori di una ferma opposizione al negoziato, del Progressive Unionist Party (P.U.P.) e dell'Ulster Democratic Party (U.D.P.), rispettivamente legati ai maggiori gruppi paramilitari unionisti, ovvero all'U.V.F. e all'U.D.A. La componente cattolico-nazionalista, invece, aveva inizialmente nel Social Democratic Labour Party (S.D.L.P.) il suo unico portavoce; l'ala repubblicana del Sinn Fein, infatti, sarebbe stata esclusa dalle trattative fino a che l'I.R.A., organizzazione paramilitare ad essa collegata, non avesse optato per la sospensione delle ostilità. Ai *talks*, infine, erano presenti anche le delegazioni di tre partiti minori, quali Alliance Party, Womens' Coalition ed il Northern Ireland Labour Party, di ispirazione interetnica.

<sup>6</sup> La definizione (letteralmente '*momento maturo*') è stata utilizzata da W. Zartman per indicare quel momento storico nell'evoluzione di un conflitto in cui si assiste all'emergere di fattori tali da indurre irrevocabilmente le parti alla ricerca di soluzioni diplomatiche.

<sup>1</sup> L'integrazione dell'Irlanda con la Gran Bretagna veniva formalmente sancita dall'Atto di Unione, adottato nel 1800 dal Parlamento inglese; nel 1922, tuttavia, a seguito di un ennesimo tentativo insurrezionale esploso a Dublino, la Gran Bretagna disponeva la concessione dello status di dominion ad un'entità composta dalle sole ventisei contee meridionali dell'isola irlandese, preservando intatto il legame costituzionale con le sei contee nord-orientali, a maggioranza unionista e protestante. E' a questa arbitraria divisione dell'Irlanda (*Partition*) che gli elementi nazionalisti si richiamano tuttora nel rivendicare il riconoscimento di un diritto di autodeterminazione per la popolazione dell'isola nel suo complesso.

<sup>2</sup> Cfr. J. Ruane, "The end of Irish History? Three readings of the current conjuncture", in J. Ruane e J. Todd (a cura di), *After the Good Friday Agreement*, pag. 148.

nord-irlandesi tale da consentire l'avvio di un processo negoziale, deriva dall'intrecciarsi di numerosi fattori. A livello interno, un contributo essenziale in questo senso proviene dalla diffusione, nella regione, di evidenti sintomi di *war weariness* ('stanchezza', rifiuto della guerra) e dalla percezione, condivisa dalle parti in lotta, di uno *stalemate* (stallo) militare passibile di rendere del tutto infruttuosa la prosecuzione delle ostilità; sul piano internazionale, ulteriori stimoli sono da rinvenirsi nel miglioramento intervenuto nelle relazioni britannico-irlandesi, che aveva consentito un pieno coinvolgimento dell'Irlanda nelle questioni inerenti le sei contee<sup>7</sup>, nell'*effetto domino* innescato dalla contemporanea risoluzione di conflitti analoghi in altre parti del mondo (Sudafrica, Medio Oriente...) e nel sostegno apportato dalla stessa amministrazione statunitense alla ricerca di un compromesso<sup>8</sup>.

In una prima fase (giugno 1996-settembre 1997), le trattative si sviluppano nel contesto di una sessione plenaria d'apertura, presieduta dall'ex senatore americano G. Mitchell in qualità di *Independent Chairman* (Presidente Indipendente, ovvero terzo rispetto alle parti), dedicata alla risoluzione delle problematiche di carattere procedurale ed allo stabilimento del *framework* (cornice) negoziale. Nonostante il carattere puramente tecnico delle questioni affrontate, le difficoltà incontrate dalle parti nella definizione di un accordo ed il continuo riproporsi di situazioni di crisi testimoniano il permanere, in questa sede, di attitudini scarsamente collaborative tra le rappresentanze politiche dei due schieramenti, che appaiono irrimediabilmente arroccate nella difesa delle rispettive posizioni e

<sup>7</sup> L'ammorbidimento nelle relazioni tra i due Stati trovava espressione, nel 1985, nell'Accordo Anglo-Irlandese, nel quale le parti si impegnavano alla cooperazione sulle questioni inerenti le sei contee; nel testo in esame si procedeva, inoltre, alla creazione di una Conferenza Intergovernativa attraverso la quale le autorità irlandesi avrebbero potuto rappresentare gli interessi della minoranza nazionalista. I poteri di questo organismo sarebbero gradualmente diminuiti non appena si fosse consolidato un governo nord-irlandese inclusivo al quale quelle funzioni potessero essere delegate; tale disposizione intendeva chiaramente sollecitare la disponibilità della comunità unionista nei confronti di un processo negoziale finalizzato alla costituzione di meccanismi istituzionali interni.

<sup>8</sup> A partire dall'insediamento di Clinton alla Casa Bianca, la questione nord-irlandese assurgeva ai vertici dell'agenda di politica estera degli Stati Uniti, traducendo in forme concrete di intervento l'interessamento da sempre manifestato da parte della cospicua, ed influente, comunità irlandese residente negli U.S.A. nei confronti della crisi; cfr. J. Dumbrell, "The United States and the Northern Irish Conflict 1969-1994: from indifference to intervention", in *Irish Studies in International Affairs*, vol. 6, pag. 111.

propense all'antagonismo ed alla demonizzazione reciproca. Il *deadlock* ('punto morto', stallo) prodotto, tra l'ottobre del 1996 ed il marzo successivo, dalle discussioni inerenti il disarmo dei gruppi paramilitari, al quale gli elementi unionisti intendevano subordinare l'ingresso del Sinn Fein nelle trattative, malgrado il parere negativo espresso in merito dal governo irlandese e dall'SDLP, cui premeva tutelare, innanzitutto, l'*inclusività* dei negoziati che la presenza repubblicana avrebbe garantito, costituisce una spia efficace del clima di tensione che accompagna l'evolversi di questo primo stadio dei *talks*<sup>9</sup>.

La successiva fase negoziale (settembre 1997-aprile 1998), finalizzata alla trattazione delle tematiche di carattere istituzionale, eredita dalla precedente un equilibrio di rapporti precario, passibile di venir ulteriormente compromesso dalla natura estremamente conflittuale delle posizioni avanzate dalle parti con riguardo alle questioni in esame. A questo punto delle trattative, infatti, l'agenda negoziale dell'SDLP si articola nella proposta di meccanismi di governo interni, ispirati ai principi del *power-sharing*<sup>10</sup> e della rappresentanza proporzionale delle due comunità, e di strutture istituzionali forti e dotate di poteri esecutivi tra le due parti dell'isola, mentre gli elementi unionisti richiedono la preservazione dell'unità legislativa della regione con la Gran Bretagna, pur nel quadro di una parziale devoluzione di competenze ad istituzioni locali<sup>11</sup>; in merito ai rapporti fra le sei contee e lo Stato irlandese, inoltre, l'elasticità negoziale dell'UUP ha un limite nella possibilità di concedere l'istituzione di *cross-border bodies* (meccanismi istituzionali transfrontalieri) di portata estremamente limitata, nonché responsabili dinanzi al Parlamento irlandese e ad un'eventuale Assemblea nord-irlandese. Posti dinanzi alla difficoltà di produrre un compromesso a partire dalle posizioni essenzialmente inconciliabili avanzate dai *teams* negoziali, i governi britannico ed irlandese, di concerto con gli *Independent Chairmen* in veste di mediatori fra le parti, reagiscono

<sup>9</sup> Benché affidata alla trattazione di una Commissione Internazionale, la questione del *decommissioning* costituisce, a tutt'oggi, un motivo di conflitto nella regione, a causa della fermezza unionista nel richiedere il disarmo dell'IRA quale condizione per l'ingresso del Sinn Fein nelle istituzioni della regione, cui fa da riscontro la volontà dell'ala repubblicana di procedere ad un disarmo graduale dei gruppi paramilitari, da attuarsi parallelamente rispetto all'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo del 1998.

<sup>10</sup> Il *power-sharing* costituisce un principio fondamentale del consociativismo ed implica una condivisione dell'esercizio del potere pubblico da parte delle diverse forze presenti nella società.

<sup>11</sup> Cfr. J. Ruane e J. Todd, "The Belfast Agreement: context, content and consequences", in J. Ruane e J. Todd (a cura di), *After the Good Friday Agreement*, pag. 10, e J. Ruane e J. Todd, "Peace processes and communalism in Northern Ireland", in J. Ruane e J. Todd (a cura di), *op. cit. supra*, pag. 189.

intraprendendo una serie di iniziative mirate, volte ad indurre i partiti al superamento della logica conflittuale ed all'adozione di una prospettiva *win/win*<sup>12</sup> finalizzata a consentire il conseguimento di vantaggi reciproci attraverso l'attuazione di reciproche concessioni. Un primo intervento in questo senso produce una revisione dello stesso *format* (formato) negoziale, finora attenutosi al modello delle *big room sessions*<sup>13</sup>, ampiamente rappresentative ma poco adatte a promuovere l'instaurazione di attitudini confidenziali tra i singoli delegati; in questo stadio dei *talks*, dunque, ferma restando la struttura fondamentale degli incontri, basata su tre *Strands* (letteralmente 'sponde') rispettivamente dedicati alla discussione dei problemi inerenti i rapporti tra le due comunità residenti nelle sei contee (*Strand One*), al riesame delle relazioni esistenti tra la regione nord-irlandese e lo Stato irlandese (*Strand Two*) ed, infine, alla trattazione delle tematiche concernenti i rapporti tra quest'ultimo e la Gran Bretagna (*Strand Three*), si verifica il proliferare di contesti negoziali paralleli, quali *Plenary subgroups, meetings* (riunioni in scala ridotta dell'assemblea plenaria), in forma bilaterale e multilaterale e *proximity talk*<sup>14</sup>, di portata ridotta e dotati di competenze limitate alla trattazione di problemi circoscritti. Nel contempo, l'iniziativa dei due governi si concretizza nell'emanazione di una serie di documenti (*compromise drafts*, ovvero progetti di accordo, liste dei punti controversi ed ordini dei lavori) volti a stimolare la creazione di un dibattito schematico e *problem-solving* (finalizzato alla soluzione dei problemi) con riguardo alle principali *key issues* (questioni chiave) in esame, impedendo alle discussioni di degenerare in tediose diatribe animate da anacronistiche recriminazioni come accaduto nel corso della fase prenegoziale. Nei primi mesi del 1998, nonostante il riproporsi di drammatiche situazioni di crisi<sup>15</sup>, simili sviluppi producono un

reale miglioramento dei rapporti esistenti fra le parti<sup>16</sup>, conferendo alle trattative una forma più fluida, mentre, nel contempo, va lentamente delineandosi la struttura fondamentale dell'accordo.

Il *Good Friday Agreement* acquista una veste definitiva tra il 7 ed il 10 aprile del 1998, nel corso di una serie di *intensive negotiations* (negoziati intensivi) promosse al fine di procedere alla revisione di un primo, embrionale progetto di accordo che era stato duramente respinto dagli elementi unionisti in quanto ritenuto troppo favorevole alla comunità nazionalista nelle previsioni inerenti il secondo *Strand*. Dalla crisi innescata da questo rifiuto sortisce, quindi, un concitato *round* negoziale, che assiste alla partecipazione degli stessi Premiers britannico ed irlandese, direttamente impegnati nel tentativo di elaborare un compromesso che, pur recependo le percezioni unioniste, garantisca la preservazione del consenso prestato dalle componenti nazionaliste all'accordo; a tal fine, un'importanza fondamentale avrebbe rivestito la sensibilità dimostrata dall'ala repubblicana nei confronti di questioni "minori", quali il rilascio dei prigionieri accusati di reati di tipo terroristico e il disarmo paramilitare, che avrebbe consentito di incrementare, attraverso un'opportuna apertura del governo britannico e dell'UUP su questi fronti, la disponibilità negoziale del Sinn Fein con riguardo ai problemi inerenti i rapporti tra le due parti dell'isola<sup>17</sup>. In questo frangente, dunque, l'elasticità e la varietà degli incontri, sommandosi alla percezione del *momentum* innescato dalla prossimità della meta ed all'impegno delle parti, consentono il superamento della crisi, impedendo che essa sfoci in un'irrimediabile involuzione del dialogo politico, attestandosi in un *deadlock* da gioco a somma zero. A coronamento di questo estremo sforzo negoziale, il 10 aprile del 1998, le delegazioni presenti a Stormont procedono alla firma dell'accordo di pace.

L'Accordo del 1998 si presenta come un testo complesso ed articolato, in quanto risultato da una

Irish Governments, *Document on UDP participation at Talks*, 26 Gennaio 1998 e British and Irish Governments, *Governments' Statement on the suspension of Sinn Fein from Talks*, 20 febbraio 1998.

<sup>16</sup> Nel periodo considerato, tra l'altro, l'SDLP e l'UUP organizzavano una serie di incontri finalizzati allo studio del linguaggio, nel corso dei quali i due partiti procedevano ad esplorare le rispettive terminologie alla ricerca di espressioni linguistiche "concilianti"; cfr. M. Durkan, "The negotiations in practice", in *Accord. Striking a balance: the Northern Ireland peace process*.

<sup>17</sup> Rispetto a quanto sancito nel *draft* del 6 aprile, difatti, nell'ambito del *Good Friday Agreement* il termine previsto per il rilascio dei prigionieri appartenenti a gruppi paramilitari viene ridotto da tre a due anni, mentre, con riguardo al problema del disarmo, si ricorre all'utilizzo di un linguaggio più vago al fine di venire incontro alle richieste avanzate dall'ala repubblicana; cfr. P. Bew e G. Gillespie, *Northern Ireland: a chronology of the Troubles*, pag. 358.

<sup>12</sup> In termini negoziali, si definisce 'win/win' una situazione in cui le parti coinvolte nel conflitto si predispongono al conseguimento di un accordo che le renda entrambe 'vincitrici' della partita negoziale, consentendo a ciascuna di esse di riportare un avanzamento delle proprie istanze fondamentali.

<sup>13</sup> Il termine indica un contesto negoziale ampio e composito.

<sup>14</sup> La definizione indica una tipologia di negoziato caratterizzato dall'assenza di contatti diretti tra le parti, che comunicano tra loro soltanto attraverso l'intervento di un mediatore.

<sup>15</sup> Tra il gennaio del 1998 ed il febbraio successivo si assiste, infatti, alla temporanea espulsione dell'UDP e del Sinn Fein dalle trattative, a causa del coinvolgimento dei gruppi paramilitari di cui le due formazioni costituivano l'espressione politica, ovvero, rispettivamente, l'UDA e l'IRA, in alcuni attentati di tipo terroristico; cfr. British and

serie di *trade-offs* (scambi) intervenuti tra le parti nell'ambito dei diversi contesti negoziali; l'operatività dei compromessi in esso contenuti viene tuttavia garantita da un sistema di *checks and balances* ('pesi e contrappesi') i cui punti cardine sono costituiti da una *mutual destruction provision* (dispositivo di mutua distruzione), che stabilisce l'interdipendenza delle istituzioni da crearsi nelle sei contee e dei meccanismi *cross-border*, disponendo che all'eventuale fallimento degli uni debba far seguito la necessaria sospensione degli altri, e dalla previsione di una *transitional phase*, nel corso della quale la devoluzione di poteri alle strutture istituzionali interne viene sospesa in attesa che queste procedano alla costituzione degli organismi previsti tra le due parti dell'isola. Nella sua essenza fondamentale, dunque, il testo in esame sancisce il mantenimento dell'Unione dell'Irlanda del Nord con la Gran Bretagna, che resta arbitro di ultima istanza delle sorti della regione<sup>18</sup>; il governo di quest'ultima, però, viene in questa sede demandato ad istituzioni interne, quali un'Assemblea nord-irlandese ed un *Cabinet Government* (governo di gabinetto), operanti sulla base di principi di stampo consociativistico volti a tutelare la partecipazione della minoranza alla gestione dei pubblici poteri<sup>19</sup>. In questo senso, pur preservando lo *status quo* costituzionale, l'Accordo del 1998 persegue, nel contempo, l'obiettivo di conferire all'Irlanda del Nord quale entità statale una nuova legittimità, che possa essere condivisa da entrambe le tradizioni in essa coesistenti. Simile scopo viene abilmente conseguito nel contesto del secondo *Strand*, ove l'Accordo rivela tutto il suo carattere altamente innovativo, stabilendo la creazione di un Consiglio Ministeriale Nord/Sud finalizzato a promuovere la consultazione tra il governo irlandese e l'amministrazione nord-irlandese nelle questioni di mutuo interesse; simile disposizione viene incontro alle richieste avanzate dalla

comunità nazionalista con riguardo alla creazione di un'*irish dimension* al cui interno dare finalmente espressione alla propria identità irlandese. Il Multy-Party Agreement, quindi, fornisce strumenti adeguati a promuovere il superamento del conflitto; affinché esso sopravviva nel tempo, tuttavia, è necessario che i due governi dimostrino una ferma volontà di impegnarsi ad attuarne prontamente le disposizioni, che i nazionalisti accolgano la realtà di fatto dell'Unione e che gli unionisti accettino la partecipazione di una minoranza in continuo aumento demografico alla gestione dello Stato<sup>20</sup>.

In un mondo caratterizzato dal proliferare di micro-conflitti di stampo etno-nazionale, originati dall'urto di rivendicazioni difficilmente conciliabili, e, pertanto, caratterizzati da una sostanziale intrattabilità, l'esperienza del processo di pace nord-irlandese sembrerebbe costituire una felice eccezione.

I *multy-party talks* hanno seguito un percorso alquanto peculiare, giacché il protrarsi degli incontri per ben ventidue mesi ha consentito alle parti di sperimentare diversi *formats* e meccanismi negoziali, rendendo le trattative nord-irlandesi un insolito esempio di *variable geometry*<sup>21</sup> ispirato ad una sostanziale flessibilità che ha, di fatto, notevolmente giovato all'evolversi del dialogo politico, inducendo i *teams* negoziali ad adoperare, di volta in volta, gli strumenti più consoni alla risoluzione di problemi specifici e promuovendo un sezionamento delle questioni più complesse che ne ha consentito una più agevole trattazione. Ad un livello più squisitamente tecnico, la stessa *three-stranded formula* (formula negoziale basata sui tre Strands) adottata per le negoziazioni ha favorito il perseguimento di un accordo, poiché, comportando un'opportuna suddivisione delle problematiche in discussione, ha permesso di razionalizzare il dialogo politico, rendendo possibile, nel contempo, la costruzione di un complesso intreccio di reciproche concessioni tra le parti nel contesto dei diversi *formats* negoziali. Infine, il carattere inclusivo delle trattative, pienamente tutelato dalla scelta del principio del *sufficient consensus*<sup>22</sup> quale criterio per l'assunzione di decisioni, pur implicando un rallentamento dei

<sup>18</sup> La sezione 5(6) del *Good Friday Agreement* stabilisce, infatti, il sussistere del potere del Parlamento di Westminster di legiferare per l'Irlanda del Nord, mentre, nei termini della sezione 1(2), è al Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord che si rimette l'onere di indire un *border poll*, qualora questi percepisca l'emergere, nelle sei contee, di una maggioranza favorevole ad interrompere il legame con la Gran Bretagna; cfr. B. Hadfield, "The Belfast Agreement, sovereignty and the state of the Union", in *Public Law*, winter 1998, pagg. 599 e segg.

<sup>19</sup> Un'ispirazione consociativistica può rinvenirsi nella concessione di un diritto di veto alla minoranza con riguardo all'adozione di decisioni inerenti le *key issues*, nella scelta del principio del *parallel consensus* per la nomina dei capi dell'esecutivo, e nello stabilimento di un *cross-community executive* basato sul criterio del *power-sharing*.

<sup>20</sup> Il trend demografico della comunità cattolica nord-irlandese è tanto più incisivo in quanto, stante l'adozione del principio del *power-sharing*, esso viene a riflettersi automaticamente nelle strutture di governo, accrescendo i timori della componente unionista con riguardo all'eventuale costituzione, nella regione, di una maggioranza favorevole all'integrazione nello Stato irlandese.

<sup>21</sup> La locuzione (letteralmente '*geometria variabile*') sottolinea il carattere composito e vario delle sessioni e delle strategie negoziali adottate.

<sup>22</sup> Tale sistema di voto implicava che ogni proposta avanzata in sede negoziale potesse considerarsi adottata laddove essa fosse stata approvata, nel corso di quattro test separati, dalle parti che rappresentavano la maggioranza dell'elettorato, dunque da quelle che rappresentavano la maggioranza di ciascuna delle due

progressi compiuti in direzione dello stabilimento di un accordo definitivo, ha conferito un'ampia legittimità al risultato dei *talks*, garantendo, nello stesso tempo, che in esso fossero recepite le istanze fondamentali di ciascun partito. In questo senso, dunque, il *Good Friday Agreement* rappresenta un traguardo di straordinaria portata, in quanto elaborato con il consenso, e la partecipazione, delle stesse frange estreme presenti in ambo gli schieramenti e legittimato, *a posteriori*, dal voto popolare durante il referendum del 22 maggio.

L'Accordo del 1998, quindi, riduce il potenziale dello scontro poiché soddisfa, in gran parte, le richieste essenziali dalle quali tale scontro è stato generato; se da un lato, infatti, esso tenta di sedare i timori unionisti concernenti la permanenza dell'Unione delle sei contee con la Gran Bretagna, sancendo che simile assetto costituzionale verrà preservato fintantoché questo sarà il desiderio espresso dalla maggioranza della popolazione locale, dall'altro esso stabilisce la creazione di legami istituzionali fra le due parti dell'isola che, ancorché dotati di facoltà limitate, possano fornire un mezzo d'espressione all'identità irlandese della comunità cattolico-nazionalista. Con riguardo ai rapporti tra le due tradizioni nell'ambito delle sei contee, inoltre, l'Accordo del 1998 manifesta il chiaro intento di rendere lo status costituzionale della regione accettabile alla minoranza, inferendo un colpo decisivo alle pratiche discriminatorie e promuovendone l'integrazione nelle strutture istituzionali locali. Tuttavia, benché il compromesso maturato nell'aprile del 1998 costituisca, con ogni probabilità, quanto di più innovativo si potesse stipulare in un contesto quale l'Irlanda del Nord, i più recenti sviluppi intercorsi sul panorama politico delle sei contee testimoniano come molto resti ancora da fare al fine di avviare la regione verso un futuro di pace e riconciliazione; lungi dal porsi come un traguardo finale, dunque, il *Good Friday Agreement* costituisce piuttosto un punto d'avvio per l'attuazione di più concreti passi in questa direzione. L'Accordo, difatti, propone una cornice essenziale per il cambiamento, suggerendo la costituzione di meccanismi adeguati a consentire, da parte delle due comunità, una condivisione delle responsabilità inerenti la ricostruzione istituzionale della regione; è a queste ultime, tuttavia, ed in particolar modo alle rispettive rappresentanze politiche, che spetta l'arduo compito di dare un seguito a tali suggestioni. Le

---

comunità, dalla maggioranza dei presenti ed, infine, dai due governi.

difficoltà riscontrate dalle parti nell'attuazione dell'Accordo, ed il continuo riprodursi di situazioni di crisi nella regione, tra cui l'ultima, culminata, nel luglio di quest'anno, nella decisione, assunta dal Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, J. Reid, di procedere alla sospensione delle istituzioni della regione, dimostrano il prevalere, ancor oggi, di una sostanziale diffidenza tra i due schieramenti e di una totale indisponibilità al compromesso. Intanto, nelle sei contee, la violenza settaria continua a riproporsi in periodiche esplosioni.

Da simili constatazioni si evince la necessità di mantenere aperto un canale di dialogo tra le forze politiche dei due schieramenti, nel contempo procedendo all'adozione di misure finalizzate a disinnescare la tensione latente ed a consentire la creazione di un clima di distensione e collaborazione. Passi decisivi in tal senso sono stati compiuti dal governo britannico allorché questo ha proceduto, nel marzo del 2000, all'istituzione di un'ennesima Commissione d'Inchiesta volta ad indagare sulla strage di civili verificatasi a Londonderry il 30 gennaio del 1972, nel corso di quella che viene ricordata come *Bloody Sunday*; più di recente, una simile volontà di *trust and confidence building* (costruzione di un clima di fiducia) potrebbe rinvenirsi nella formale richiesta di scuse indirizzata da Tony Blair ai componenti del gruppo dei *Guildford Four*, tristemente noti in quanto vittime di un clamoroso caso di errore giudiziario commesso dalle autorità britanniche nel corso del periodo più cruento e difficile dei Troubles. Stanti i più recenti sviluppi del dilemma nord-irlandese, tuttavia, sarebbe legittimo attendersi che più sostanziali progressi venissero effettuati in questo ambito, e che, in proposito, concessioni importanti venissero operate da parte della stessa IRA, alla quale, ancor oggi, si continua a chiedere di voler fare finalmente luce sulla realtà sottesa alle innumerevoli *disappearances* (sparizioni) prodottesi nel corso dell'intero conflitto; un'apertura su questo scandaloso tema, infatti, potrebbe costituire una prova importante della volontà del gruppo paramilitare repubblicano di collaborare all'edificazione della pace nella regione. Laddove intraprese, simili iniziative potrebbero lenire in maniera significativa un settarismo straordinariamente diffuso nella regione, passibile di autoperpetuarsi all'infinito a causa della natura segregata della società nord-irlandese e di una sostanziale carenza di meccanismi atti a favorire l'integrazione fra le due comunità; il fatto che, nel 2000, il novantasette per cento dei bambini delle sei contee frequentava scuole separate costituisce una spia rilevante di questo circolo vizioso privo di apparenti vie di fuga<sup>23</sup>. Il

---

<sup>23</sup> Sino al tempo cui fa riferimento l'articolo dal quale tale notizia è tratta, infatti, il Northern Ireland Council for Integrated

conflitto nord-irlandese, dunque, potrebbe oggi definirsi quiescente.

Un rapido miglioramento della situazione economica, prodottosi soprattutto grazie agli stanziamenti offerti dall'Unione Europea nel contesto di un Programma finalizzato ad intervenire su casi singoli, con particolare attenzione per le situazioni più gravemente compromesse dagli effetti del conflitto, ha, infatti, comportato la diffusione, nella regione, di un discreto benessere e di uno stile di vita medio-borghese<sup>24</sup>. Parallelamente, grazie agli eccellenti livelli di istruzione garantiti dal sistema scolastico facente capo alla Chiesa cattolica, la comunità cattolico-nazionalista ha conosciuto una notevole ascesa nell'ambito del sistema di stratificazione sociale, che l'ha condotta ad acquisire ruoli di crescente importanza. In virtù di tali cambiamenti, quindi, quella che ci si trova dinanzi, oggi, è una colta borghesia cattolica, di formazione relativamente recente, stanca del protrarsi di un conflitto assolutamente antieconomico e desiderosa di attingere a piene mani i benefici effetti pratici di un futuro di pace e prosperità. Sviluppi positivi in tal senso, d'altronde, si delineano anche in ciò che concerne l'atteggiamento assunto dai due governi nei confronti del conflitto. Se da un lato, infatti, in virtù di uno straordinario boom economico prodottosi anche grazie ad un'eccellente amministrazione dei fondi stanziati dall'Unione Europea, l'Irlanda ha preso oggi ad espandersi verso quelle sei contee che costituiscono, da sempre, il suo mercato naturale, operando investimenti nella regione e dando, così, vita ad una lenta, latente unificazione economica che potrebbe costituire un interessante prologo per futuri sviluppi politici, dall'altro la Gran Bretagna appare sempre più interessata a porre fine ad una crisi la cui gestione ha comportato, nel corso del tempo, elevatissimi costi economici e sociali. Nonostante simili presupposti, ed un contemporaneo acquietarsi dell'attività dei gruppi paramilitari, sembra possibile, tuttavia, che la questione nord-irlandese possa un giorno riacutizzarsi. Tale affermazione si alimenta della constatazione della permanenza di una certa sfiducia nutrita dalla comunità cattolica nei confronti di istituzioni quali, ad esempio, i corpi

Education, organo preposto allo sviluppo di un'educazione integrata nella regione, era privo del sostegno governativo, ed operava con donazioni private; cfr. P. Bew e R. Crawford (a cura di), *Parliamentary Brief*, vol. 5, num. 6, maggio/giugno 1998.

<sup>24</sup> Cfr. European Commission, *Peace and reconciliation. An imaginative approach to the European programme for Northern Ireland and the Border Counties of Ireland*.

di polizia, delle quali si auspica, pertanto, una pronta riforma, e, nel contempo, di un odio profondo tra le due tradizioni, tale da poter essere superato soltanto tramite la creazione di meccanismi sociali finalizzati a favorire, seppure nel lungo periodo, l'integrazione delle due comunità.

Jole Lamberti

#### **SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE**

Direttore Responsabile Sandro Medici  
Direttore Maurizio Simoncelli

Registrazione Tribunale di Roma n 545/86  
Stampa in proprio

#### **Abbonamento a 12 schede L. 30.000**

Effettuare versamenti a:  
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO  
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA  
ccp 68291004 tel. 0636000343/4 fax 0636000345  
email archidis@pml.it www.archiviodisarmo.it

#### **NOVITA'**

L'Archivio Disarmo ha pubblicato *"Dalla guerra fredda al 2000. Storia e problemi dell'Alleanza Atlantica"*, curato da Maurizio Simoncelli. Il volume ripercorre, attraverso il contributo di diversi autori, la storia della Nato (l'analisi della minaccia, il Patto di Varsavia, le missioni di *peace-keeping*, l'allargamento dell'Alleanza ecc.) con particolare attenzione alle nuove prospettive geopolitiche apertesesi alle soglie del III millennio.

Il volume (lire 15.000 più 1.000 a contributo delle spese di spedizione) può essere richiesto all'Archivio Disarmo, piazza Cavour 17 - 00193 Roma, email: archidis@pml.it con pagamento tramite ccp 68291004.

#### **ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:**

123. *La campagna italiana sulle armi leggere*
124. *Un paese per la pace: il Costa Rica.*
125. *Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare e la Conferenza di riesame del 2000.*
126. *I conflitti etnici e le armi leggere.*
127. *Aspetti geopolitici dei conflitti nel mondo (1900-1945).*
128. *Il processo di disarmo nella Repubblica del Mali*
129. *Le Nazioni Unite, la N.A.T.O. e la crisi balcanica*
130. *I crimini contro l'umanità nello statuto dell'International Criminal Court (ICC)*
131. *Diritto internazionale, Bosnia-Erzegovina e creazione di Stati dall'esterno: tentativo riuscito?*
132. *I bambini-soldato*